

Allegato A)

CAPITOLATO

**FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER CONTO DI LUCCA
HOLDING S.P.A. – AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA UNA PRELIMINARE INDAGINE DI MERCATO EX
ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 – RICHIESTA DI PREVENTIVI SVOLTA IN MODALITA’
TELEMATICA CON L’UTILIZZO DEL SISTEMA S.T.A.R.T.**

Committente: Lucca Holding S.p.A.

R.U.P.: Dott.ssa Daniela Di Monaco

CAPITOLATO

Art. 1 Premesse

Lucca Holding S.p.A. (LH SPA) - nel seguito indicato anche come “Appaltante” - è società unipersonale, totalmente partecipata dal Comune di Lucca per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall’Ente. LH SPA attualmente è socio unico delle società Lucca Comics & Games Srl, Itinera Srl, Lucca Holding Progetti Speciali & Risorse Srl, Lucca Holding Servizi Srl e Metro Srl, è altresì socio di maggioranza in Gesam Spa, Sistema Ambiente Spa, Geal Spa, è in fine socio di minoranza in Farmacie Comunali Spa, CTT Nord Srl e Fidi Toscana SpA.

Art. 2 Oggetto dell’Appalto e descrizione del servizio.

A - OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per conto di Lucca Holding S.p.A. nell’ambito del luogo di lavoro e delle attività lavorative espletate dalla Società nei propri uffici siti in Lucca, Via dei Bichi 340 – San Marco.

Il servizio viene affidato nella forma di contratto di lavoro autonomo di natura professionale, relativo alle prestazioni e attività assegnate dalla Società Lucca Holding. S.p.A.

L’appalto è disciplinato dalle norme previste dal D.Lgs. 81/2008.

L’appalto in questione ha il seguente importo annuo **presunto**: 1.200,00 Euro

B - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1. - ATTIVITA’ INCLUSE NEL SERVIZIO

I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono disciplinati dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008. L’assunzione dell’incarico di RSPP comprende nello specifico l’assolvimento delle seguenti prestazioni / attività:

- 1) incontri con il Datore di Lavoro per la verifica della corretta pianificazione e gestione degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008;
- 2) assistenza e consulenza telefonica per tutto il periodo di vigenza dell’incarico;
- 3) verifica del puntuale rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, incluso la verifica dell’adeguatezza della relativa documentazione con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, attrezzature, DPI, agenti fisici e sostanze e preparati pericolosi;
- 4) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- 5) elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure;
- 6) sopralluoghi presso i luoghi di lavoro dell’Appaltante, volti a verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e valutare l’adeguatezza in termini di sicurezza e igiene del lavoro dei luoghi di lavoro, attrezzature, DPI, agenti fisici e sostanze e preparati pericolosi;
- 7) consulenza e assistenza per la corretta gestione dell’emergenza, incluso:
 - a. redazione di avvisi scritti indicanti i comportamenti da seguire in situazioni di emergenza corredate da planimetrie dei luoghi indicanti: la destinazione d’uso dei locali, la consistenza e l’ubicazione dei presidi antincendio, nonché tutti quegli elementi utili per l’evacuazione in sicurezza e per l’attuazione delle misure di protezione attive e passive;
 - b. redazione di cartelli indicanti i nominativi e i relativi numeri telefonici delle persone da contattare in caso di guasti e/o malfunzionamenti degli impianti, delle macchine/attrezzature, nonché – per gli opportuni interventi nel caso si verificano eventi

incidentali di qualunque natura o situazioni di emergenza – cartelli con i nominativi e i relativi numeri telefonici, del RSPP, dei componenti della Squadra Antincendio e Pronto Soccorso e dei Servizi esterni di soccorso;

- 8) consulenza e assistenza per il puntuale rispetto dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in merito agli obblighi connessi ai contratti d'appalto, o d'opera, o di somministrazione (verifica dell'idoneità tecnico professionale, cooperazione e coordinamento, DUVRI, ecc.)
- 9) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- 10) suggerimento di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- 11) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
- 12) fornire ai lavoratori informazioni:
 - a. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b. sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c. sui nominativi delle "figure della sicurezza" previste dal 81/2008, incluso indicazione dei relativi compiti e obblighi;
 - d. sui rischi specifici cui è esposto ciascun lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - e. sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - f. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Tale attività informativa dovrà prevedere adeguate registrazioni;

- 13) consulenza e assistenza per l'aggiornamento o revisione del DVR in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, o a seguito di infortuni significativi, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione – nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali – le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
- 14) invio di comunicazioni relative agli adempimenti in scadenza e/o quelli previsti da nuove disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

B.2. - ATTIVITA' ESCLUSE DAL SERVIZIO

Sono escluse dall'incarico di RSPP le seguenti attività prestazioni / attività:

- 1) assistenza tecnica in caso di eventuali infortuni e/o malattie professionali e/o sopralluoghi ispettivi eseguiti da Organi di Vigilanza o Enti di controllo;
- 2) assistenza e stesura di eventuali denunce di infortuni e/o malattie professionali;
- 3) stesura di eventuale documentazione contrattuale, quale: contratti di appalto, contratti d'opera, capitolati e specifiche sulle modalità operative dei lavoratori interni o di quelli che eventualmente possono andare ad operare presso gli altri uffici;
- 4) quant'altro non indicato espressamente nel presente capitolato (es. effettuazione di corsi di formazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, corsi che in caso di specifico incarico, dovranno essere erogati secondo quanto previsto dall'accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011).

Qualora siano richieste al Professionista prestazioni professionali escluse dal presente affidamento concernenti la programmazione e l'effettuazione, nei confronti del personale dipendente, di corsi e/o riunioni informative e formative attinenti la sicurezza sul posto di lavoro, incluso la formazione dei lavoratori designati alle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza – con esclusione della formazione in materia di pronto soccorso e salvataggio di specifica competenza dell'eventuale Medico Competente – **dette prestazioni saranno oggetto di specifico preventivo di spesa da parte del Professionista.**

Restano comunque a carico della Società "Lucca Holding S.p.A." le spese ed ogni altro onere, incluso la

messa a disposizione di idonei locali di riunione, per la realizzazione e lo svolgimento dei corsi e/o riunioni di carattere informativo e formativo.

Così come stabilito dalle vigenti disposizioni di Legge di cui all'art. 33 comma 3° del Decreto 81/08, resta inteso che il Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui il Professionista sarà il Responsabile, potrà essere utilizzato – nell'ambito dei compiti previsti dal presente atto – esclusivamente dal "Datore di Lavoro" nella Persona del Presidente del C.d.A. o dell'Amministratore Unico della Società "Lucca Holding" S.p.A. e che il professionista terrà i rapporti con l'Amministratore Unico della Società "Lucca Holding" S.p.A. o con il Responsabile della Segreteria della Società, che assumerà la veste di "referente" nei confronti del citato professionista.

Art. 4 Durata del servizio – Divieto di subappalto:

Lucca Holding S.p.A. si riserva la facoltà di affidare il servizio per la durata di n. 1 (uno) anno, con possibilità di rinnovo per un massimo di n. 2 (due) anni, a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto.

Non è ammesso il subappalto.

Art. 5 Requisiti di ammissione:

Per quanto concerne le capacità e requisiti professionali che deve possedere la figura del RSPP (di seguito denominato anche "Professionista") si rimanda al disposto dell'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008. In merito si fa presente che il Professionista deve essere in possesso di adeguati titoli di studio, nonché di capacità commisurate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative esercitate dalla Lucca Holding S.p.A.

Inoltre il Professionista deve possedere i requisiti professionali per lo svolgimento della funzione di RSPP avendo partecipato ai corsi di formazione per lo specifico Macrosettore 9 di attività ATECO J, relativo alle Attività Finanziarie in cui rientra la LH SPA, previsti e disciplinati dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

La verifica del possesso delle capacità e requisiti professionali soprarichiamati avverrà all'atto del conferimento d'incarico da parte del Datore di Lavoro di LH SPA, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008.

Art. 6 Impegni del datore di lavoro:

L'Amministratore Unico di LH SPA, entro i tempi tecnici e comunque non oltre due mesi dalla data in cui avrà inizio l'incarico, si impegna a fornire al Professionista tutte le necessarie informazioni circa:

- 1) la natura dei rischi nei luoghi di lavoro della società Lucca Holding SpA;
- 2) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- 3) la descrizione dell'attività lavorativa con l'indicazione del numero degli addetti e le mansioni svolte da ciascun dipendente nell'ambito delle varie attività, nonché una tempestiva e preventiva informativa su tutti i relativi mutamenti significativi ai fini della sicurezza e della salute dei dipendenti;
- 4) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- 5) le eventuali prescrizioni degli Organi di Vigilanza.

Art. 7 Responsabilità e Polizza Assicurativa:

L'Aggiudicatario, al momento della firma del contratto, dovrà presentare copia della polizza assicurativa stipulata per i rischi derivanti dall'espletamento dell'incarico (richiesta quale requisito per la partecipazione alla procedura di selezione), con indicazione del massimale e dell'eventuale

presenza di franchigia.

Art. 8 Definizione delle controversie – Responsabile del procedimento

Tutte le controversie che non è stato possibile definire bonariamente saranno deferite alla Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è quello di Lucca. Non è ammesso l'arbitrato.

Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) è la dipendente di LH SPA, dott.ssa Daniela Di Monaco.

Art. 9 Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità

Il pagamento del compenso di cui al precedente art. 2 del presente atto, sarà effettuato dietro presentazione di regolare notula o fattura, che sarà vistata dal Responsabile del Procedimento.

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione di norma entro 30 gg. Dal ricevimento del relativo avviso di notula.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010, al presente incarico è stato attribuito un apposito numero CIG.

I movimenti finanziari relativi al presente atto saranno registrati su apposito conto corrente dedicato ed effettuati unicamente tramite bonifico bancario o postale. A tal fine, le parti, con la sottoscrizione del relativo contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla L. 136/2010.

Le parti concordano che il presente contratto si intenderà risolto qualora anche una transazione operata dai contraenti sia stata eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Art. 10 Trattamento dei dati personali – Segreto D'ufficio

Il Professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio ed ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali i suoi dipendenti/collaboratori possono venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio.

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m., il Professionista infatti dovrà garantire che tratterà i dati personali della Lucca Holding S.p.A. esclusivamente per le finalità previste dal servizio e con le modalità connesse all'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia e che il trattamento dei suddetti dati sarà improntato a criteri di liceità e correttezza.

Il Professionista dovrà inoltre indicare a LH i nominativi del Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati.

Letto, approvato e sottoscritto,
Lucca lì

Firma per integrale accettazione dell'operatore economico
